

Il Giudice

Dr. Cataldo Olanda letti gli atti e sciogliendo la riserva;
ritenuto, quanto alla richiesta di accertamento della normativa prevista dall'art. 1815 c.c. come modificato dalla L. 108/1996 che può escludersi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia che si debba procedere con la sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori per ritardato pagamento (secondo l'orientamento maggioritari della giurisprudenza di merito vedi ord. T. Roma sez IV 16.9.2014 rivista *Pluris*) ancor più in assenza di un inadempimento del mutuuario che non consente di verificare se l'eventuale interesse moratorio (indicato nel 7,80% inferiore al tasso limite) sarebbe stato applicato sulla rata scaduta o sul solo capitale;
osservato che anche la rata del 28.2.2011 valorizzata nella relazione integrativa del CTP indica un tasso corrispettivo applicato del 6,30% inferiore al tasso soglia del 8,865 in vigore alla data di stipula del contratto;
ritenuto quanto alla richiesta d'accertamento della congruità del tasso applicato rispetto al tasso concordato che la contestazione circa l'ammortamento "alla francese" appare generica e non supportata dalla relazione di parte prodotta in atti;
che va, pertanto respinta la richiesta di CTU e la causa va rinviata per la precisazione delle conclusioni

P Q M

Respinge la CTU richiesta da parte attrice e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.2.2017 ore 9,30. Si comunicati
Roma 2.10.2015

Il Giudice

Depositato in Cancelleria
Roma, il 9 OTT. 2015

IL CANCELLIERE,
Funzionario Giudiziario